



Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale



XI Commissione
Audizione presidente Inps
Pasquale Tridico

*disposizioni in materia di requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico*

12 ottobre 2021

Il primo ambito di ricerca della Commissione è stato costruito prendendo in considerazione tre aspetti:

- affinità di alcune categorie professionali con altre già inserite nella normativa vigente;
- classificazione delle attività gravose in base ad alcuni indicatori;
- possibili interventi per la semplificazione della normativa in vigore.

A tale scopo sono stati presi in considerazione gli approfondimenti effettuati dall'INAIL e dall'INPS sulla base dei dati prodotti dall'ISTAT.

Nel mese di settembre la Commissione ha individuato i seguenti ambiti di intervento:

- proroga dell'APE sociale fino al 2026;
- **integrazione** di alcuni codici di professioni che, sulla base delle domande di Ape sociale respinte, risultano riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti nella **categoria dei gravosi** e di altri codici frutto di elaborazioni INAIL redatte su frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e gravità delle malattie professionali (circa ulteriori 30 codici);
- per i disoccupati, **eliminazione** della condizione di conclusione della prestazione di **disoccupazione da almeno 3 mesi** ai fini dell'accesso all'Ape sociale;
- riduzione del requisito di anzianità contributiva per i gravosi appartenenti al settore **edile** da 36 anni a 30 anni.

L'ampliamento delle categorie di attività gravose per l'accesso all'Ape sociale avrebbe conseguenze anche per il conseguimento del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori precoci nonché ai fini dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

Maggiori oneri derivanti dalle diverse ipotesi di modifica della normativa sull'APE sociale

(milioni di euro)

Anno	Proroga fino al 2026	Gravosi	Elim. 3 mesi	Edili anz. 30	TOTALE
2022	86,9	16,8	20,3	2,7	126,7
2023	283,3	27,3	22,2	4,3	337,1
2024	461,8	30,7	22,8	5,4	520,7
2025	627,0	33,8	23,2	6,3	690,3
2026	739,5	35,5	23,5	6,8	805,3
2027	712,1	34,3	23,6	6,6	776,6
2028	514,6	23,9	23,3	5,0	566,8
2029	342,9	14,7	20,8	3,5	381,9
2030	176,9	6,6	15,2	2,0	200,7
2031	56,9	1,7	7,7	0,8	67,1

La proposta di delega il Governo per l'introduzione della pensione contributiva di garanzia in favore dei **contributivi puri**.

I principi sono:

- la garanzia dell'importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e all'età del ritiro, in coerenza con la logica del sistema contributivo
- la valorizzazione dei periodi di inattività, dei periodi di cura svolti al di fuori del rapporto di lavoro, dei familiari conviventi con disabilità grave, **di tutti i percorsi formativi ammessi a finanziamento pubblico**, dei periodi di durata legale del corso di studi e dei periodi di tirocinio e di stage, dei periodi di maternità entro i limiti stabiliti nella proposta in argomento, per gran parte di tali periodi la valorizzazione è svincolata dall'effettiva contribuzione.

La pensione è incompatibile con i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Proposta normativa - Prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione

La proposta prevede per i lavoratori appartenenti al sistema misto la possibilità di accedere a una prestazione di importo pari alla quota contributiva maturata alla data della richiesta.

Cioè: anticipare solo la quota contributiva, e lasciare la parte retributiva a 67 anni. Flessibilità e Sostenibilità finanziaria

I requisiti sono:

- aver compiuto almeno 63/64 anni di età (requisito da adeguare alla speranza di vita);
- essere in possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- aver maturato, alla data di accesso alla prestazione, una quota contributiva di pensione di importo pari o superiore a 1,2 volte l'assegno sociale.

La prestazione spetta fino al raggiungimento del diritto per la pensione di vecchiaia.

Al momento del pensionamento, il lavoratore accede al trattamento pensionistico costituito dalla somma della quota retributiva e della quota contributiva determinata al momento di accesso alla prestazione.

- La prestazione **è parzialmente cumulabile** con redditi da lavoro dipendente e autonomo, **e si potrebbero prevedere meccanismi di staffetta generazionale, legati anche a part time**
- é incompatibile con trattamenti pensionistici diretti, trattamenti di sostegno al reddito, reddito di cittadinanza, APE sociale e indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Proposta normativa - Prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione – Effetti finanza pubblica

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	50	296	157	453
2023	66	899	36	935
2024	87	1.086	48	1.134
2025	73	1.209	-44	1.165
2026	42	681	-106	575
2027	14	133	-99	34
2028	0	-449	-68	-517
2029	0	-502	-14	-516
2030	0	-506	-17	-523
2031	0	-510	-15	-525

Altre stime

Uscita con 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione e importo della pensione calcolato con opzione al contributivo pari o superiore a 2,8 AS - Anni 2022 e 2023				
Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	42	882	107	989
2023	71	1.682	48	1.730
2024	67	2.057	-33	2.024
2025	49	1.717	-51	1.666
2026	12	638	-90	548
2027	0	-441	-43	-484
2028	0	-598	-15	-613
2029	0	-603	-14	-617
2030	0	-611	-17	-628
2031	0	-615	-15	-630

Propensioni primo anno 61% dipendenti privati, 35% dipendenti pubblici e 37% autonomi; dal secondo anno 40% per tutti

Quota 41, e 64 anni con opzione al contributivo (36 anni cont., o 20 anni contributi e 1,5 v AS)

anno	Pensione anticipata con 41 anni di anzianità	Uscita con 64 anni di età e 36 di contribuzione oppure 64 anni di età almeno 20 di anzianità e limite 2,8 AS-calcolo opzione	anno	Uscita con 64 anni di età e 36 di contribuzione oppure 64 anni di età almeno 20 di anzianità e limite 1,5
2022	4.330	1.189	2022	2.180
2023	5.995	2.213	2023	3.734
2024	5.868	3.296	2024	5.073
2025	6.451	4.411	2025	6.420
2026	7.150	4.686	2026	6.886
2027	8.233	4.712	2027	7.040
2028	8.902	4.310	2028	6.720
2029	9.575	4.061	2029	6.523
2030	9.350	3.368	2030	5.858
2031	9.203	2.812	2031	5.291

18 anni al 31/12/1995

Stima dei soggetti nel sistema retributivo al
31/12/2020

Età	Maschi	Femmine	Totale
57	3.260	740	4.000
58	7.790	3.400	11.190
59	11.930	5.700	17.630
60	17.310	8.570	25.880
61	20.920	12.690	33.610
62	19.660	15.030	34.690
63	19.540	17.420	36.960
64	19.810	19.510	39.320
65	20.500	20.990	41.490
66	20.240	21.210	41.450
67	6.170	4.930	11.100
Totale	167.130	130.190	297.320



Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale



Grazie per l'attenzione

12 ottobre 2021